



CITTÀ DI VENOSA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 27 febbraio 2025

Entrato in vigore il 28 aprile 2025

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni.....	5
Articolo 6 - Versamento dell'imposta e obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	6
Articolo 7 - Versamento dell'imposta al Comune.....	6
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta.....	7
Articolo 9 - Sanzioni.....	7
Articolo 10 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 10-bis - Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie.....	8
Articolo 11 - Rimborsi.....	9
Articolo 12 - Contenzioso.....	9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con le modifiche introdotte dall'art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi digestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché gli interventi relativi ai servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
 - b) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - c) implementazione e sviluppo di strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - d) riqualificazione e gestione di beni culturali e ambientali e dei relativi servizi;
 - e) finanziamento di interventi promozionali, eventi di attrazione turistica, da realizzarsi anche in collaborazione con altri Enti territoriali e/o associazioni;
 - f) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;
 - g) igiene e decoro del territorio, servizi di accoglienza turistica.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di istituzione. Eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. Il Comune, con specifico atto della Giunta, delibererà sulla destinazione e l'utilizzo annuale delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Venosa.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento effettuato nelle strutture ricettive, così come definite nel precedente comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Venosa.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, che si trovano nel territorio del Comune di Venosa e non risulta iscritto all'anagrafe.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del medesimo decreto-legge n. 50/2017.

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. La tariffa stabilita al momento dell'approvazione del presente Regolamento è pari a € 2,00 (euro due) a notte.
2. Le tariffe potranno essere modificate, di anno in anno, con provvedimento della Giunta comunale, entro la misura massima stabilita dalla Legge.
3. Secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione ai servizi resi che concorrono a determinare il prezzo.

Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo unico in materia di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i residenti nel Comune di Venosa;
- il personale dipendente della struttura ricettiva;
- gli studenti ospiti di collegi scolastici o di residenze universitarie;
- le donne e i loro figli vittime di violenza cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza a seguito di sottoscrizione di protocolli d'intesa da parte delle autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
- i soggetti cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 104/1992, ed un loro accompagnatore.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta e obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato, nella misura stabilita dall'articolo 4. Il soggetto gestore ovvero i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Venosa.
2. Il soggetto gestore ovvero i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune;
 - b) ricevere la somma versata dagli ospiti, rilasciandone quietanza, emettendo una ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia in un bollettario dedicato esclusivamente alle riscossioni di detta imposta);
 - c) richiedere ovvero far compilare ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 le apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, conservando tale documentazione;
 - d) versare al Comune le somme dovute per l'imposta incassata entro i termini stabiliti al successivo articolo 7, mediante modello F24, sistema PagoPA ovvero altra modalità di pagamento indicata dall'Ufficio.
3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta al Comune

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno e presenta la dichiarazione entro i termini di seguito riportati:
 - imposta incassata nel periodo 1° gennaio - 30 giugno: entro il 31 luglio successivo;
 - imposta incassata periodo dal 1° luglio al 31 dicembre: entro il 31 gennaio successivo.
2. La dichiarazione unica cumulativa deve essere inviata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8 – Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi da parte dei soggetti gestori delle strutture ricettive.
2. Il controllo e l'accertamento sono effettuati utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti, inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di accertamento esecutivo.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 10-bis - Ravvedimento operoso delle sanzioni tributarie

(art. 13 D.lgs. n. 472/1997)

1. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del tributo la sanzione piena nella misura del 15 per cento (per i versamenti entro 90 giorni di ritardo) e del 30 per cento (per i versamenti dopo 90 giorni di ritardo) è ridotta ulteriormente se si regolarizza spontaneamente la violazione commessa, a condizione che la violazione stessa non sia già stata constatata dall'ufficio e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore o i soggetti formalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 1, si applicano le seguenti misure:
 - *versamento effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza*: sanzione dell'1,5 per cento unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo;
 - *versamento effettuato entro 90 giorni dalla data di scadenza*: sanzione dell'1,67 per cento unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo;
 - *versamento effettuato entro un anno dalla data di scadenza*: sanzione del 3,75 per cento unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
 - *versamento effettuato entro due anni dalla data di scadenza*: sanzione del 4,29 per cento unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
 - *versamento effettuato oltre i due anni dalla data di scadenza*: sanzione del 5 per cento unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo
 - *presentazione della dichiarazione cumulativa entro i 90 giorni dalla data di scadenza (30 giugno dell'anno successivo)*: sanzione del 20 per cento unitamente agli interessi legali calcolati sul dovuto per ogni giorno di ritardo.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a € 1.000,00 (euro mille) la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.